**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MISURE DI TUTELA PER UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 – ANNO 2021**

Rilevato che il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sull’intero tessuto socio-economico della Città;

Preso atto delle difficoltà economiche prodotte dall’emergenza in atto e dei conseguenti effetti anche sulle utenze domestiche del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende rafforzare gli strumenti di tutela delle famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico, più esposte alle conseguenze della crisi in atto, adottando criteri che tengono conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE, come peraltro previsto dalla vigente normativa disciplinante il prelievo sui rifiuti;

Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Richiamato l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Ravvisata la necessità di prevedere, limitatamente all’anno 2021, misure agevolative in favore di soggetti passivi TARI, persone fisiche residenti nel Comune di Asti, in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE del nucleo familiare non superiore a limiti appositamente fissati;

Ritenuto pertanto di prevedere, per il solo anno 2021, un’apposita agevolazione in favore di utenze domestiche disagiate, regolarmente iscritte in banca dati TARI, secondo i seguenti criteri:

1. ammettere alla concessione dell’agevolazione sociale sopra indicata i soggetti passivi TARI persone fisiche residenti nel Comune di Asti, il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 12.000,00;
2. stabilire che l’agevolazione, relativa al solo immobile utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare, sarà disciplinata con specifica disposizione regolamentare sotto forma di riduzione del tributo dovuto per l’anno 2021 e potrà essere eventualmente differenziata per fasce di ISEE, tenuto conto del numero delle domande ammissibili pervenute, entro il termine appositamente fissato, in relazione alle risorse complessive a disposizione per tale finalità, da determinarsi con successivo provvedimento;
3. stabilire, in ogni caso, che ogni nucleo familiare avrà diritto ad una sola agevolazione per l’abitazione di residenza;
4. stabilire che l’agevolazione sarà concessa ai soggetti potenzialmente beneficiari che presenteranno apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, entro termini e modalità stabiliti dal bando che sarà approvato con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici;
5. stabilire che il contribuente ha facoltà di presentare l’attestazione ISEE ordinaria ovvero l’attestazione ISEE corrente, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 10 della L. 147/2017);
6. provvedere alla concessione dell’agevolazione nell’avviso di pagamento del tributo anno 2021, sulla base delle tariffe stabilite per il medesimo anno;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti all’agevolazione di cui sopra, in favore delle utenze domestiche disagiate a seguito emergenza COVID-19 anno 2021, saranno quantificate nella delibera di approvazione delle tariffe anno 2021 e finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo, senza gravare pertanto sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere agli adempimenti necessari e conseguenti all’avvio delle procedure per l’attuazione del presente atto;

Su proposta dell’Assessore competente;

LA GIUNTA

A voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA

1. di approvare, per il solo anno 2021, per le ragioni e motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri per la concessione di misure agevolative in favore di utenze domestiche disagiate, regolarmente iscritte in banca dati TARI:
2. ammettere alla concessione dell’agevolazione sociale sopra indicata i soggetti passivi TARI persone fisiche residenti nel Comune di Asti, il cui nucleo familiare presenta un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 12.000,00;
3. stabilire che l’agevolazione, relativa al solo immobile utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare, sarà disciplinata con specifica disposizione regolamentare sotto forma di riduzione del tributo dovuto per l’anno 2021 e potrà essere eventualmente differenziata per fasce di ISEE, tenuto conto del numero delle domande ammissibili pervenute, entro il termine appositamente fissato, in relazione alle risorse complessive a disposizione per tale finalità, da determinarsi con successivo provvedimento;
4. stabilire, in ogni caso, che ogni nucleo familiare avrà diritto ad una sola agevolazione per l’abitazione di residenza;
5. stabilire che l’agevolazione sarà concessa ai soggetti potenzialmente beneficiari che presenteranno apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni normative, entro termini e modalità stabiliti dal bando che sarà approvato con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici;
6. stabilire che il contribuente ha facoltà di presentare l’attestazione ISEE ordinaria ovvero l’attestazione ISEE corrente, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge (art. 10 della L. 147/2017);
7. provvedere alla concessione dell’agevolazione nell’avviso di pagamento del tributo anno 2021, sulla base delle tariffe stabilite per il medesimo anno;
8. di dare atto che le minori entrate conseguenti all’agevolazione di cui sopra, in favore delle utenze domestiche disagiate a seguito emergenza COVID-19 anno 2021, saranno quantificate nella delibera di approvazione delle tariffe anno 2021 e finanziate con risorse diverse dai proventi del tributo, senza gravare pertanto sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
9. di dare mandato al Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente atto.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 D.lgs. 267/2000.